



COMUNE DI FONTECHIARI

PROVINCIA DI FROSINONE

- 03030 Largo Emilio Rocchi, 1 - Tel. 0776889015 - Fax 0776889012 - C.F. 00277840609 -
Email: tecnico@comune.fontechiari.fr.it

ORDINANZA N. 16/2015 del 17/07/2015

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI

IL SINDACO

Vista la nota della Regione Lazio n. 197757 del 02.04.2014, avente ad oggetto "Campagna Antincendio Boschivo anno 2015", nella quale è confermato il periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre di massimo rischio di incendi boschivi con stato di grave pericolosità in tutto il territorio regionale e che nel detto periodo la combustione dei residui vegetali è sempre vietata;

Considerato che il territorio di Fontechiari, ha vocazione prettamente agricola e che per tale attività si rende necessario procedere a combustione in piccoli cumuli e quantità di materiale agricolo derivante da sfalci, potature e ripuliture;

Considerato che la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali agroforestali è sempre vietata.

Visto il D.L. 24.06.2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare l'art. 14;

Preso atto che l'art. 182, c 6 bis, del D.Lgs aprile 2006, n 152, così come modificato dal citato art. 14 del D.L. n. 91/2014, stabilisce che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, c 1 lett. F, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per l'impiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti;

Visto altresì l'art. 256 bis, c 6 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che le disposizioni dello stesso articolo (combustione illecita di rifiuti) non si applicano per l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale;

Considerato che, come stabilito dalla Legge di Conversione 11 agosto 2014 n. 116, nell'ambito di tali attività agricole, quali in particolare la potatura delle piante, ivi comprese le operazioni di pulitura dei giardini ed aree verdi, "i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

Visti:

- il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 50 e 54;
- la Legge 24/02/1992 n. 225 in materia di Protezione Civile;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Codice Ambiente";
- la Legge Regionale 29.10.2002 n. 39 e il Regolamento Regionale n. 7 del 18.04.2005, in materia di prevenzione degli incendi boschivi;
- il D.L. n. 91/2014 del 24.06.2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014 n. 116;
- la Legge 24/11/1981 n. 689;

ORDINA

dalla data odierna, fino al 30 settembre di ciascun anno solare è fatto assoluto divieto di accendere fuochi su tutto il territorio comunale, mentre dal primo ottobre al 14 giugno, è data facoltà di smaltire i residui vegetali con le seguenti modalità e condizioni:

1. La combustione dovrà avvenire nello stesso luogo di produzione e potrà effettuarsi in piccoli cumuli di quantità totale non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno, specificando che un metro stero corrisponde ad una catasta delle dimensioni di un metro cubo.
2. Le operazioni potranno svolgersi, solo in giornate prive di vento, solo dall'alba fino alle ore 11 e dalle 14 fino al tramonto nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio marzo, mentre nei mesi di aprile, maggio e fino al 14 giugno le operazioni potranno svolgersi dall'alba fino alle ore 9 e dalle 16 fino al tramonto;
3. L'abbruciamento dovrà avvenire alla costante presenza del produttore o altra persona di sua fiducia, con espresso divieto di abbandonare la zona fino al completo spegnimento dei focolai;
4. La combustione controllata dei residui sia condotta con diligenza e le necessarie precauzioni, come ad esempio le predisposizioni, laddove possibile, di una pompa per l'immediato spegnimento in caso di necessità o circoscrivendo ed isolando il sito con mezzi idonei ad evitare il propagarsi del fuoco;
5. Il fuoco dovrà immediatamente essere spento qualora dopo l'accensione sopravvengano situazioni ambientali di rischio o condizioni meteorologiche non favorevoli che possano facilitare la propagazione delle fiamme, come ad esempio l'innalzarsi del vento o per ordine dell'autorità competenti;

La presente ordinanza, che dovrà essere trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Vicalvi;
- al Comando del Corpo Forestale di Sora;
- alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno;

La stessa verrà pubblicata sull'albo on line del Comune di Fontechiari;

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00 fermo restando ulteriori sanzioni amministrative e/o penali in caso di incendio;

A norma dell'art 3 comma 4° della Legge 241/90, si avverte che, avverso al presente ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al P.A.R. Lazio, o, in via alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, addì 17/07/2015



IL SINDACO

Dott. Pierino Liberato SERAFINI